



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION
Security & Safety, Trade Facilitation and International Coordination
Risk Management and Security

Bruxelles, 27 aprile 2016

TAXUD/B2/031/2016

**Oggetto: Riesame delle autorizzazioni AEO nel quadro del CDU e delle sue
disposizioni di applicazione**

Allegato: Documento informativo

Il presente documento contiene le possibili domande e risposte relative all'attività di riesame dei certificati AEO, cercando di chiarirne alcuni aspetti.

Esso va letto unitamente al CDU, ai relativi atti delegati ed esecutivi e alle linee guida AEO aggiornate.

1) Cosa succede ai certificati AEO esistenti dopo la data del 1 maggio 2016?

I certificati AEO esistenti che sono validi alla data del 1 maggio 2016 restano validi fino al loro riesame.

2) E' necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti?

No. Il titolare di un certificato AEO verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1^ maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati antecedentemente al 1^ maggio 2016. In ogni caso, gli AEO possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti.

3) Nel caso in cui il riesame avesse esito positivo, il certificato AEO esistente verrà revocato e verrà rilasciata una nuova autorizzazione?

No. Le richieste e i certificati/le autorizzazioni AEO vengono gestiti dal sistema elettronico EOS/AEO dal 2008. L'esito positivo di un riesame sostituisce il certificato AEO esistente, come richiesto dagli artt. 250 e 251 del RD del CDU. Grazie al sistema EOS/AEO non è necessario revocare il certificato AEO esistente e rilasciarne uno nuovo, evitando in tal modo aggravii amministrativi tanto per la dogana che per gli operatori e semplificando la procedura. Il che equivale ad affermare che nel caso di esito positivo del riesame di un certificato AEO, questo viene considerato come un'autorizzazione concessa ai sensi del CDU.

4) Nel caso di riesame con esito positivo, l'autorizzazione AEO avrebbe un numero diverso da quello del precedente certificato AEO?

L'esito positivo del riesame sostituisce l'AEO esistente, tuttavia, il numero dell'autorizzazione continuerà a essere lo stesso del certificato precedente; l'unica differenza è che il CDU parla di "autorizzazione" invece che di "certificato".

Va sottolineato che da un punto di vista normativo, il CDU prevede due tipi di autorizzazione:

AEOC per le semplificazioni doganali [art. 38 (2) (a)] CDU e

AEOS per la sicurezza [art. 38 (2) (b)] CDU.

Ai sensi dell'art. 33 RE, se un soggetto richiede e ha diritto ad ottenere sia un'autorizzazione AEOC che AEOS, l'autorità competente rilascerà un'autorizzazione combinata. Da un punto di vista tecnico, la combinazione delle due autorizzazioni AEOC e AEOS continuerà ad essere gestita dal sistema EOS/AEO come un'autorizzazione AEOF, pertanto il numero AEOF continuerà ad essere valido anche successivamente al riesame del certificato AEOF esistente e verrà considerata come un'autorizzazione AEOF, combinazione di un'autorizzazione AEOC e di un'autorizzazione AEOS.

5) Ci saranno cambiamenti nei codici MRA esistenti?

No. Come il numero dell'autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato AEO, i codici MRA già attribuiti non vengono modificati.

6) Cosa succede in caso di esito negativo del riesame

Il certificato AEO viene revocato.

7) Cosa succede se, a seguito del riesame, i criteri sono soddisfatti solo parzialmente?

Nel caso di soddisfazione parziale dei criteri, si possono verificare le situazioni seguenti:

- Se il titolare di un certificato AEOF non soddisfa le condizioni di cui all'art. 39 (d) del CDU, il certificato AEOF viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione AEOS senza che l'AEO ne faccia richiesta
- Se il titolare di un certificato AEOF non soddisfa le condizioni di cui all'art. 39 (e) del CDU, il certificato AEOF viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione AEOC senza che l'AEO ne faccia richiesta

8) Cosa succede se il titolare di un certificato AEO è anche titolare di un'altra autorizzazione doganale concessa dallo stesso ufficio doganale?

L'autorità doganale, anche sulla base della situazione specifica, dovrebbe, per quanto possibile, coordinare le attività di riesame dei certificati AEO con quelle autorizzazioni per le quali viene richiesto il soddisfacimento di uno o più criteri AEO, al fine di evitare duplicazioni nel lavoro. Nel caso in cui tale coordinamento sia possibile, le autorità doganali ne informano il titolare delle autorizzazioni. Ad ogni modo, i documenti e le comunicazioni finali agli operatori saranno separati, dal momento che sono collegati alle varie autorizzazioni.

9) Quali criteri e condizioni vanno sottoposte a riesame?

Per quanto concerne i criteri e le condizioni precedentemente esistenti, le autorità doganali devono tenere in considerazione il monitoraggio precedente e/o le attività di riesame effettuato ai sensi dell'art. 14q (4) e (5) DAC e il periodo di tempo in cui queste sono state effettuate. I nuovi criteri e le nuove condizioni introdotte ai sensi del CDU verranno esaminati in quanto "nuovi".

10) Quali sono le nuove condizioni introdotte per soddisfare l'art. 39(a) CDU e l'art. 24 RE?

Il nuovo criterio della "conformità" amplia il concetto di conformità alla normativa doganale e lo intende come una conformità alle norme fiscali, unitamente alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all'attività economica dell'AEO.

In particolare:

- "normativa doganale": questa condizione non è una novità, ma può essere ri-verificata alla data del riesame (vedere domanda 6).
- "norme fiscali": questa condizione nuova deve essere intesa in una prospettiva ampia, che vada al di là delle imposte collegate all'importazione ed esportazione delle merci (ad esempio l'IVA, l'imposta sulle società, le accise ecc.), pur restando limitata alle norme fiscali collegate all'attività economica dell'AEO;

- "gravi reati penali relativi all'attività economica del richiedente": Non si tratta di una condizione completamente nuova, dal momento che nella normativa precedente questo costituiva un elemento che poteva comportare il rigetto della domanda [vedi art. 14f (b) DAC]. Pertanto, durante il riesame dei certificati esistenti, questo elemento deve essere aggiornato alla data del riesame.

11) Quali sono le nuove condizioni introdotte per il "Criterio per un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti" dell'art. 39(b) CDU e art. 25 RE?

L'art. 25 (1) RE introduce due nuove condizioni per soddisfare il criterio:

- L'art. 25(1) (b) RE prescrive che "le scritture tenute dal richiedente ai fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema".
- L'art. 25(1) (k) RE, prevede, ove possibile, la condizione relativa alla presenza di una procedura soddisfacente per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione collegate ai divieti o alle restrizioni, comprese le misure per distinguere le merci soggette a divieti e restrizioni da altre merci, al fine di assicurare il rispetto di tali divieti e restrizioni.

La presente condizione era in precedenza inclusa nel criterio di sicurezza e pertanto limitata all'AEOS (incluso l'AEOF) al fine di prevenire l'utilizzo improprio e la consegna illegale di merci sensibili. Ai sensi della nuova normativa questa condizione deve essere rispettata, ove possibile, da parte di tutti gli AEO e, pertanto, in caso di riesame dei certificati AEOC, va verificata come una condizione "nuova".

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Parte 2, Sezione II, delle Linee guida AEO aggiornate.

12) Quali sono le nuove condizioni introdotte per la "solvibilità finanziaria" di cui agli art. 39(c) CDU e art. 26 CDU RE?

L'art. 26 RE introduce tre nuove condizioni per soddisfare il criterio, ovvero:

- Art. 26(1)(a) relativo all'assenza di procedura fallimentare (precedentemente costituiva condizione di non accettazione della domanda)
- Art. 26(1)(b) relativo al soddisfacimento, negli ultimi tre anni (a partire dalla data del riesame), degli obblighi finanziari concernenti il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri diritti, imposte o tasse riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci (precedentemente era un elemento menzionato nelle linee guida AEO)
- Art. 26(1)(c), relativo ad una capacità finanziaria sufficiente per soddisfare gli obblighi e gli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività commerciale, compresa l'assenza di un attivo netto negativo, tranne che nel caso in cui questo può essere coperto (precedentemente questo era un elemento menzionato nelle linee guida).

Benché queste condizioni non siano completamente nuove, il loro fondamento normativo è stato cambiato. Ai sensi del RE, infatti, tali condizioni costituiscono condizioni specifiche

richieste per soddisfare il criterio e, pertanto, l'assenza di una o più di tali condizioni può comportare una decisione negativa da parte dell'autorità doganale.

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Parte 2, Sezione III, delle Linee guida AEO aggiornate.

13) Qual è il nuovo criterio relative agli "standard pratici e alle qualifiche professionali" introdotto dagli artt. 39(d) CDU e 27 RE?

Ai fini del riesame dei certificati AEOC e AEOC/AEOS esistenti, l'AEO o la persona responsabile delle questioni doganali dell'AEO deve soddisfare il nuovo ulteriore criterio di cui agli art. 39 (d) CDU e all'art. 27 RE.

Per "persona responsabile delle questioni doganali dell'AEO" si intende:

- Un impiegato dell'AEO responsabile delle questioni doganali;
- Una persona esterna all'AEO, nel caso in cui la gestione degli affari doganali venga esternalizzata

a) Standard pratici di competenza

- Comprovata esperienza pratica di minimo tre anni nelle questioni doganali

Per informazioni su come soddisfare questa condizione, vedi Sezione 2.IV.2.1 delle Linee guida AEO aggiornate.

- Uno standard di qualità relativo agli affari doganali, adottato da un ente europeo di standardizzazione

L'ente europeo di standardizzazione competente non ha ancora elaborato standard applicabili agli "affari doganali", pertanto questa condizione non può, al momento, essere applicata.

b) Qualifiche professionali

La persona responsabile delle questioni doganali dell'AEO (impiegato o persona a contratto) ha completato con successo, presso una delle seguenti strutture, un percorso di formazione sulla normativa doganale coerente con e relativa alle attività dell'AEOC:

- (i) un'autorità doganale di uno Stato membro;
- (ii) un ente di istruzione riconosciuto, ai fini del rilascio di tale qualifica, dalle autorità doganali o da un altro ente di uno Stato membro responsabile di formazione professionale;
- (iii) un'associazione professionale o di categoria riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o accreditata nell'Unione ai fini del rilascio di tale qualifica

E' anche possibile che una persona interna all'azienda, la quale ha il potere di rappresentare fisicamente tale azienda, abbia completato con successo un percorso formative in affari doganali (ad esempio, una persona responsabile di un'AEO che fornisce servizi di intermediazione - il Presidente o un membro del Consiglio di Amministrazione - che abbia superato l'esame da spedizioniere doganale). In questo caso l'AEO può soddisfare la condizione della qualifica professionale attraverso questa persona.

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Sezione 2.IV.3 delle Linee guida AEO aggiornate.

14) Quali sono le nuove condizioni relative agli “standard di sicurezza” introdotti dagli artt. 39(e) CDUE 28 RE?

L’art. 28 (1) RE introduce due nuove condizioni:

- L’art. 28 (1) (d) RE introduce un nuovo elemento nella condizione esistente relativa alle misure "di garantire, tramite l’applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d’impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale”
- L’art. 28 (1) (h) RE introduce una nuova condizione per il criterio di sicurezza. In particolare, l’AEO deve nominare una persona di contatto competente per le questioni relative alla sicurezza. Tale persona deve costituire il punto di contatto per qualsiasi questione sorga all’interno dell’azienda ed anche per quelle che derivano dall’autorità doganale concernenti la sicurezza. A prescindere dal fatto che questa funzione sia esternalizzata o meno, l’AEO deve assicurarsi che tale figura sia totalmente consapevole di tutte le questioni dell’azienda relative alla sicurezza e sia autorizzata a ricevere e comunicare materiale/informazioni sensibili in materia di sicurezza.

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Parte 2, Sezione V delle Linee guida AEO aggiornate.

15) Chi contattare per ulteriori informazioni a livello nazionale?

Per ulteriori informazioni contattare i punti di contatto AEO nazionali:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/contact_tools_en.htm